

Roma, 5 luglio 2021  
Prot. n. 14/2021. Class. 05.07

Spett.le Consip

[postaconsip@postacert.consip.it](mailto:postaconsip@postacert.consip.it)

E pc.

Al Ministero della cultura - Direzione generale Archivi

[mbac-dg-a@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-a@mailcert.beniculturali.it)

Al Garante per la concorrenza e il mercato

[protocollo.agcm@pec.agcm.it](mailto:protocollo.agcm@pec.agcm.it)

Al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

[ministroinnovazione@pec.governo.it](mailto:ministroinnovazione@pec.governo.it)

Al Ministro per la pubblica amministrazione

[protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

Oggetto: Bando "Servizi"

Scrivo in qualità di Presidente della Associazione nazionale Archivistica Italiana (ANAI). L'ANAI, associazione professionale fondata nel 1949, raccoglie soggetti che svolgono la professione archivistica avendo fra i suoi soci numerosi liberi professionisti e, come sostenitori, aziende di servizi archivistici.

A seguito delle segnalazioni pervenute da soci della nostra Associazione circa la classificazione nei bandi Consip di servizi di tipo archivistico, codificati all'interno del sistema del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione con criteri non rispondenti alle specifiche professionalità indispensabili ( e pertanto lesivi sia di tali specificità e professionalità che del buon esito dei lavori, con oggettivo danno ad alcune delle aziende che operano nel settore con adeguate qualifiche), porto alla sua attenzione alcuni problemi ravvisati, chiedendole un intervento correttivo.

La presente nota è inviata per conoscenza alla Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura, cui compete ai sensi del DPCM 76/2019, art.15, comma 2, lettera e): "predispone linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-ter e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione" e ai sensi del comma 4: "La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione".

È al contempo inviata al Garante per la concorrenza e il mercato, per le ragioni di seguito elencate, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e al Ministro per la pubblica amministrazione dal momento che una procedura scorretta nel settore della gestione della documentazione digitale costituisce un gravissimo fattore di rischio per la futura efficienza e continuità amministrativa, particolarmente in un momento in cui si rende necessario garantire al massimo forme di lavoro agile e si è impegnati al conseguimento dell'obiettivo di una riforma della P.A. nel senso di una completa gestione informatica dei flussi documentali.

#### **Premesso che**

- Ai sensi del D.Lgs. 42/2004, articolo 10, comma 2, lettera b) sono beni culturali “gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico” e pertanto sottoposti alla normativa di tutela per la quale è competente (come sopra richiamato) la Direzione generale Archivi;
- Il bando MEPA “Servizi” include i “Servizi per ICT” con innumerevoli sottocategorie, tra cui i “Servizi di gestione documentale e digitalizzazione” e i “Servizi di gestione elettronica dei documenti”, ove sono ricompresi i servizi di gestione documentale relativi all'archivio corrente, all'archivio di deposito e all'archivio storico, come specificato nel relativo capitolato Consip (rif. Allegato 9 al Capitolato d'Oneri “Servizi” per l'abilitazione dei prestatori di “Servizi per l'Information Communication Technology” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Vers. 5.0 – Novembre 2019);
- Il medesimo bando include anche la categoria “Servizi di conservazione digitale”, la cui adesione è limitata alle imprese che forniscono soluzioni che corrispondono a quanto stabilito dalle circolari Agid, come specificato all'art. 7.1 del relativo capitolato Consip (rif.: Allegato 10 al Capitolato d'Oneri “Servizi” per l'abilitazione dei Prestatori di “Servizi di Conservazione Digitale” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Vers. 4.0 – Maggio 2019): *Il servizio di Conservazione può essere affidato esclusivamente a soggetti accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), inclusi nell'elenco pubblicato on-line sul sito dell'Agenzia, o in alternativa a fornitori che rivendono soluzioni offerte dai predetti soggetti accreditati. In ogni caso il servizio deve essere svolto conformemente alle prescrizioni del DPCM del 3 Dicembre 2013 recante “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” e, per quanto concerne i documenti rilevanti ai fini tributari, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.*

Si allegano, per maggiore chiarezza, i due capitolati cui si fa riferimento.

#### **Rileviamo che**

Il suddetto Capitolato Consip relativo ai servizi di conservazione digitale, al par. 3 pag. 9 indica che **nell'ambito della stessa categoria è possibile acquistare anche i servizi di gestione documentale.**

Questa impostazione **comporta che i conservatori possano erogare servizi di gestione documentale per il solo fatto di essere abilitati alla “loro” categoria**, escludendo di fatto le aziende che erogano servizi di gestione documentale e non sono conservatori (dato che, come sopra specificato, solo chi vende servizi di conservazione a norma Agid si può accreditare nella suddetta categoria).

Di fatto si crea una grave limitazione al mercato qualora - come è accaduto - per far erogare servizi connessi all'archivio le stazioni appaltanti, in forza di tale Capitolato, invitino esclusivamente aziende che erogano servizi di conservazione, questo anche pur non necessitando magari del servizio o del sistema di conservazione in palese contraddizione con le competenze che lo stesso Codice dell'amministrazione digitale attribuisce al Ministero dei beni culturali, ora della cultura, come di

recente richiamato anche nelle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, predisposte dall’Agenzia per l’Italia digitale con la partecipazione della scrivente Associazione, oltre che della Direzione generale Archivi.

#### Di conseguenza

- Avendo appurato la lacunosità e farraginosità del capitolato “Servizi” per quanto attiene ai servizi archivistici, ricompresi nella categoria “Servizi per ICT”, sottocategoria “Servizi di gestione elettronica dei documenti” (cfr. Allegato 9 Consip);
- Avendo appurato che il capitolato dei Servizi di conservazione digitale (cfr. Allegato 10 Consip) prevede la possibilità per i conservatori o i venditori di sistemi di conservazione di vendere anche i servizi di gestione dei documenti senza che siano previste le indispensabili qualifiche archivistiche;
- Avendo individuato un rischio reale per la professione archivistica di vedere erogati servizi professionali specialistici archivistici esclusivamente connessi alla vendita di sistemi di conservazione digitale, escludendo *de facto* tutti i professionisti e le aziende che non possono essere iscritti alla categoria “Servizi di conservazione digitale”;
- Avendo individuato una scarsa chiarezza generale nella collocazione dei servizi professionali specialistici archivistici nel catalogo MEPA;
- Richiamando la norma UNI 11536:2014 “Qualificazione delle professioni per il trattamento di dati e documenti. Figura professionale dell’archivista. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”

(<http://store.uni.com/catalogo/norme/root-categorie-tc/uni/uni-ct-014/uni-11536-2014>)

**ANAI chiede** chiarimenti in merito a quanto sopraindicato rilevando un netto contrasto con le norme di riferimento e chiede che tali chiarimenti siano esplicitati in breve tempo in considerazione della scadenza in luglio del Bando “Servizi”.

Si sottolinea come si ritenga indispensabile che Consip emani un nuovo bando e un nuovo capitolato non suscettibile di risultare lesivo della concorrenza tra aziende del settore. L’emanazione di un nuovo bando è, peraltro, obbligatoria alla luce dei mutamenti normativi in materia di conservazione digitale, recepiti dal nuovo Regolamento sui criteri per la fornitura di servizi di conservazione, emanato secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 1-bis del decreto legislativo n. 82/2005, come integrato e modificato dal Decreto Semplificazione (D.L. 76/2020), convertito con Legge n. 120/2020 e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022, data a partire dalla quale è abrogata la circolare n. 65/2014. Si presenta dunque l’occasione opportuna per eliminare le criticità segnalate.

Per il Consiglio direttivo nazionale

Micaela Procaccia, Presidente Anai

